

FOFLIO INFORMATIVO
AGGIORNATO AL 26-01-2024
RELATIVO AL CONTRATTO DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO INDETERMINATO,
SUL CONTO CORRENTE N. _____, NDG _____

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA

Zurich Italy Bank S.p.A. (di seguito “Zurich Bank” o “Banca”) - Sede Sociale e Direzione Generale: Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano; Capitale sociale Euro 49.000.000,00; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 12025760963. Tel. 02.5966.1; indirizzo PEC: zurich.italy@pec.zurich.it. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998. Iscrizione all’Albo delle Banche numero 8098.

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| SPAZIO DEDICATO AL CONSULENTE FINANZIARIO PER L’ OFFERTA FUORI SEDE | | |
| Nome: _____ | Cognome: _____ | Telefono: _____ |
| E-mail: _____ | Matricola: _____ | |
| N° di iscrizione all’Albo: _____ | Indirizzo: _____ | |

2. CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L’apertura di credito bancario in conto corrente (chiamata anche “Fido”) è il contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Il Cliente è libero di utilizzare o meno, in tutto o in parte, il credito concessogli, se e quando lo riterrà opportuno. In particolare, se non viene disposto diversamente, l’apertura di credito in conto corrente consente all’affidato di rinnovare le operazioni di prelevamento e di versamento lungo la durata del rapporto, ripristinando così la disponibilità del credito mediante i versamenti.

Tale contratto è a titolo oneroso e il compenso per la Banca consiste essenzialmente:

- negli interessi a debito del Cliente, che maturano sulla somma utilizzata;
- nella Commissione sugli Affidamenti, che ricompensa la Banca del servizio di tenere i fondi a disposizione del Cliente in ogni momento.

L’apertura di credito in conto corrente può essere subordinata alla presentazione di effetti o assistita da garanzie a favore della Banca o allo scoperto.

In particolare, questo documento disciplina l’apertura di credito allo scoperto, la più diffusa forma di fido di cassa che dà la facoltà di utilizzare in una o più volte le somme messe a disposizione, senza vincoli di destinazione. Con essa si tende a compensare le momentanee esigenze di liquidità del Cliente, a fronte di movimentazione senza vincoli sia quantitativamente sia qualitativamente adeguata.

2.1 PRICIPALI RISCHI

Tra i rischi principali che il Cliente deve conoscere in relazione all’apertura di credito in conto corrente vi sono i seguenti:

- nel caso in cui il tasso di interesse concordato sia fisso, l’impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni a ribasso dei tassi;
- nel caso in cui il tasso di interesse concordato sia variabile, la possibilità di una variazione del tasso in aumento rispetto al tasso di partenza;
- nei finanziamenti a tasso di interesse variabile può essere prevista l’applicazione della cd. "clausola floor", che fissa un limite al di sotto del quale gli interessi dovuti dal Cliente non possono scendere; qualora il tasso indicizzato sia inferiore al floor contrattualmente fissato, ove previsto, il tasso di interesse applicato al finanziamento sarà determinato dalla somma tra il floor e lo spread contrattuale; la clausola floor, pertanto, comporta il rischio per il Cliente di pagare un tasso d’interesse più elevato nel caso in cui gli indici di riferimento calino in maniera consistente;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), che la Banca si riserva di variare nel rispetto della normativa in materia di modifiche unilaterali del contratto;

Oneri a carico del Cliente

Obbligo della titolarità di conto corrente bancario presso la Banca sul quale addebitare le rate.

In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del contratto di conto corrente sul quale è regolata l’apertura di credito in conto corrente, si risolverà, con effetto immediato, anche il contratto di apertura di credito in conto corrente. Il Cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di risoluzione.

3. PRINCIPALE CONDIZIONI ECONOMICHE

| QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO | |
|--|--------------------|
| IPOTESI | |
| <p>Importo accordato del fido "Scoperto": euro 75.001,00 utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.</p> <p>Durata del fido: indeterminata, nell'esempio si assume che il contratto abbia una durata pari a tre mesi. Periodo di riferimento: trimestre medio di 91 giorni.</p> <p>Tasso di interesse debitore nominale annuo, variabile, di Scoperto = EURIBOR 1 M BASE 365 (valore rilevato al 1 ottobre 2021 con riferimento al mese di settembre 2021 = - 0,565 %) + spread 0,250 % =</p> <p>- 0,315 % annuo □ poiché il risultato è negativo, e solo finché lo rimane, viene applicato 0,00 % come tasso di interesse debitore.</p> <p>Interessi debitori relativi al trimestre = $75.001,00 * 0,00 \% * 91 / 365 =$ euro 0,00.</p> <p>% Commissione sugli Affidamenti = 0,50 % trimestrale.</p> <p>Importo Commissione sugli Affidamenti = euro 375,01 trimestrali.</p> <p>Costo unitario di registrazione, proprio del conto, per utilizzo e rimborso dell'apertura di credito in conto corrente = euro 0,00.</p> <p>Altri oneri comunicati dal Cliente (esempio: costi sostenuti per garanzie consortili): euro 0,00.</p> | <p>TAEG 2,02 %</p> |

I costi riportati nelle tabelle sono orientativi e si riferiscono a un'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

Simulando l'ipotesi di un utilizzo e di un rimborso dell'importo accordato, nel calcolo del TAEG è conteggiato due volte il costo di "Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone", utilizzando il valore rilevabile sul Documento di Sintesi del conto.

VOCI DI COSTO

I tassi e le commissioni pubblicati nel presente Foglio Informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli Clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale. Per quanto non riportato in questo foglio si riferiscono al Foglio Informativo del conto corrente.

FIDI E SCONFINAMENTI

Fidi - Scoperto di conto corrente

| | |
|--|--------|
| Tasso di Interesse debitore Annuo Nominale | 11,50% |
|--|--------|

Commissione onnicomprensiva (CsA – Commissione sugli Affidamenti):

| | |
|--|-------|
| aliquota trimestrale su fido accordato, addebitata in sede di liquidazione | 0,10% |
|--|-------|

La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente, in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito.

La commissione sarà liquidata nel rispetto del periodo di liquidazione concordato e in misura proporzionale all'importo e alla durata degli affidamenti. Se questi ultimi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 117-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n° 385 e successivi aggiornamenti), come definiti anche dal Decreto del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio n° 644 del 30 giugno 2012, la commissione ha carattere di onnicomprensività.

Sconfinamenti extra-fido o in assenza di fido

| | |
|--|--------|
| Tasso debitore annuo nominale Sconfinamenti extra-fido o in assenza di fido sulle somme utilizzate | 13,50% |
|--|--------|

| | | |
|---|------|-------|
| Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) | euro | 00,00 |
|---|------|-------|

La commissione CIV si applica al massimo una volta al giorno qualora:

- a) il saldo disponibile rilevato a fine giornata, calcolato al netto dei movimenti a favore Banca, presenti uno sconfinamento nuovo oppure incrementato rispetto al saldo disponibile rilevato nella giornata precedente;
- b) siano state attivate procedure che prevedono lo svolgimento di un'istruttoria per autorizzare la contabilizzazione delle operazioni che determinano lo sconfinamento.

La commissione non si applica:

(i) nei rapporti con i consumatori, per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:

1. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo è inferiore o pari a euro 500,00;
2. per gli utilizzi extra-fido l'ammontare complessivo di questi ultimi è inferiore o pari a euro 500,00;
3. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

(ii) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;

(iii) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.

Nota: tipologia tassi applicabili

Il tasso di interesse debitore negoziato può essere: variabile, ossia indicizzato ad un parametro.

Il tasso di interesse debitore variabile sarà determinato dal parametro di riferimento (identificato in termini di: nome, periodicità, divisore 360 o 365) e dallo spread, quindi soggetto a variazione nel tempo per effetto delle oscillazioni del parametro.

Questo Foglio Informativo definisce tali termini e un primo valore di tasso di interesse debitore variabile, calcolato a titolo di esempio con le condizioni disponibili al momento della compilazione.

Qualora il risultato tempo per tempo ottenuto mediante la formula algebrica, che è funzione di parametro e spread, assuma un valore negativo, il tasso di interesse debitore applicato sarà pari a zero.

Il tasso di interesse debitore variabile può essere indicizzato a:

1) **EURIBOR** (EURO InterBank Offered Rate: tasso medio di interesse per periodi di 1 o più mesi con il quale i principali istituti bancari europei effettuano le operazioni interbancarie di scambio denaro nell'area euro), rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR e pubblicato ad esempio su "Il Sole 24 Ore". Le parti possono negoziare la scelta tra:

- "**EURIBOR 1M**", quale media mensile degli EURIBOR mensili rilevati giornalmente. Applicato a decorrere dal primogiorno di calendario del mese a cui si riferisce;

- "**EURIBOR 3M**" è la media delle tre rilevazioni della media mensile degli EURIBOR trimestrali rilevati giornalmente. Applicato a decorrere dal primo giorno di calendario del trimestre a cui si riferisce; calcolati con divisore 360 o 365.

2) **Main Refinancing Operations BCE**, comunicato e pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Applicato a decorrere dalla data stessa di pubblicazione.

3) **€STR (Euro Short Term Rate)** in qualità di sostituto del parametro EONIA, rilevato dalla Banca Centrale Europea pubblicato ad esempio su "Il Sole 24 Ore". Le parti possono negoziare la scelta tra:

- "**€STR 1M**", quale media mensile degli €STR giornalieri + 8,5 Basis Points (€STR normalizzato). Applicato a decorrere dal primo giorno di calendario del mese seguente a quello a cui si riferisce;

- "**€STR 3M**", quale media tra i tre "€STR 1M" del trimestre.

Applicato a decorrere dal primo giorno di calendario del trimestre seguente a quello a cui si riferisce; calcolati con divisore 360 o 365.

Ai sensi del Regolamento Benchmark e del D.Lgs.19/2019, in caso di mancata rilevazione prolungata dell'€STR Normalizzato o nelle ipotesi di cessazione della pubblicazione o di sua inutilizzabilità secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo, o di dichiarazione delle Autorità competenti nel rispetto del Regolamento Europeo che la metodologia dell'€STR Normalizzato è significativamente cambiata, sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del Regolamento Europeo, verrà individuato per sostituire l'€STR Normalizzato

Se nella compilazione del "Documento di Sintesi" occorre calcolare gli interessi debitori in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso di interesse debitore variabile è determinato in quel momento applicando il valore del parametro del periodo precedente, ultimo noto. Resta inteso che il tasso di interesse debitore effettivamente applicato a fine periodo di liquidazione sarà calcolato con le corrette decorrenze indicate per ogni parametro.

Se, per esigenze di simulazione o di liquidazione, occorre calcolare gli interessi debitori in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso di interesse debitore variabile è determinato applicando il valore del parametro del periodo precedente, ultimo noto.

Altro

Periodicità liquidazione delle commissioni e spese

Trimestrale

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato sul sito internet della Banca [●] nella sezione Trasparenza Bancaria.

4. RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere in ogni momento e senza spese dal contratto mediante comunicazione scritta. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni.

Il Cliente può ridurre l'importo oggetto dell'apertura di credito anche prima della Scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso parziale del capitale e di quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni in relazione alla somma rimborsata.

Le eventuali disposizioni in assenza di fondi che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. Ad esse si applicano il "tasso di interesse debitore per Sconfinamenti extra-fido o in assenza di fido" e la "Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)" indicati in questo documento.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi tecnici necessari per la chiusura del rapporto vengono determinati in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente o della Banca.

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo all'attenzione dell'Ufficio Reclami di Zurich Italy Bank S.p.A., Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, o in via informatica all'indirizzo e-mail

ufficio.reclami@info.zurichbank.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.reclami@pec.zurichbank.it.

L'Ufficio Reclami riscontra la richiesta del Cliente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) - può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere: (i) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it; (ii) oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il Cliente ha comunque il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziarla laddove la conciliazione di cui al comma precedente non dovesse concludersi con il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA

| | |
|--|--|
| Capitalizzazione degli interessi | Dopo essere stati contabilizzati sul conto corrente, gli interessi vengono compresi nel saldo e producono a loro volta interessi. |
| Clientela al dettaglio | I Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. |
| Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) | Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. |
| Commissione sugli Affidamenti (CsA) | E' volta a remunerare i costi sopportati dalla Banca in relazione all'obbligo di garantire al Cliente la disponibilità pattuita. La commissione si applica sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione del Cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo. La commissione sarà liquidata nel rispetto del periodo di liquidazione concordato e in misura proporzionale all'importo e alla durata degli affidamenti. Se questi ultimi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 117-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n° 385 e successivi aggiornamenti), come definiti anche dal Decreto |

| | |
|--|--|
| | del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio n° 644 del 30 giugno 2012, la commissione ha carattere di onnicomprensività. |
| Compensazione | Modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento. Quando tra due soggetti intercorrono rapporti obbligatori reciproci – nel senso che il soggetto creditore in un rapporto è, al tempo stesso, debitore in un altro rapporto – i due rapporti possono, ricorrendo certe condizioni, estinguersi, in modo totale o parziale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti. |
| Consumatore | La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. |
| Cooperative di garanzia / Consorzi Fidi | Di norma definiti "Confidi" (sigla identificante i "consorzi di garanzia collettiva fidi") che racchiude tutti quegli organismi territoriali senza fine di lucro a carattere associativo, che svolgono – tra l'altro - attività di tipo mutualistico attraverso la prestazione di garanzia alle imprese associate con l'obiettivo di facilitarne l'accesso al credito a condizioni più vantaggiose. |
| Effetti | Documenti (solitamente cambiali) che consacrano i crediti che in generale un soggetto vanta nei confronti di terzi e con i quali il debitore si impegna ad onorare il suo debito ad una data prestabilita. |
| Fido o affidamento | Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile. |
| Imprese | Imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo superiore a 2 milioni di euro. |
| Recesso | Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con un contratto. |
| Saldo contabile | Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere, nel quale sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione. |
| Saldo disponibile | Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare |
| Saldo liquido | Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere, tenendo in considerazione la data valuta di ciascuna di esse. |
| Salvo Buon Fine | Clausola generalmente riferita all'accredito in conto corrente di somme tramite assegni, utilizzabili a condizione che gli stessi siano regolarmente pagati alla Banca su cui sono emessi. |
| Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido | Somma derivante da una richiesta di pagamento del Cliente (assegno, domiciliazione utenze) o dalla contabilizzazione di spese, commissioni, canoni, che la Banca ha accettato di addebitare sul conto corrente anche se non rientrante nella disponibilità del conto stesso. Si parla di sconfinamento quando il saldo del conto risulta debitore in assenza di fido o per importi eccedenti il fido utilizzabile. |
| Spese annue per conteggio interessi e competenze | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze (applicate pro-quota su base trimestrale). |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
| Tasso debitore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo secondo quanto previsto dalla vigente normativa e accertare che il Tasso Effettivo Globale (TEG) richiesto dalla Banca non sia superiore. |